



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

COPIA

SEGRETARIO

DETERMINAZIONE N. 14/SE DEL 06-11-2025

OGGETTO: Art. 79 CCNL comparto Funzioni Locali 16-11-2022 - Disciplina delle risorse decentrate - Costituzione fondo anno 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di novembre negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

IL SEGRETARIO

VISTO il decreto del Presidente n. 22 del 30-12-2024 di nomina del Segretario / Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL FL 21-05-2018 e dall'art. 79 del CCNL FL 16-11-2022 e risultano suddivise in:
 - A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, pari a € 73.143,71;
 - B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 79 del CCNL FL 16-11-2022;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16-11-2022, triennio 2019/2021;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e che, per ciò che concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che recita: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.”*;

STABILITO, per quanto sopra esposto, che per l'anno 2025 si procede a costituire il fondo delle risorse decentrate in conformità all'art. 79 del CCNL FL 16-11-2022 e vengono recepite le disposizioni inerenti agli istituti rilevanti ai fini del trattamento accessorio, di cui all'art. 80 del predetto CCNL;

VISTO il decreto del direttore n. 31 del 29-11-2024 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16-11-2022;

VISTO, altresì, il decreto del segretario n. 9 del 18-07-2025 di liquidazione del fondo risorse decentrate 2024, da cui risultano le economie destinate al fondo risorse decentrate 2025, parte variabile non soggetta al limite;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 146 del 03-11-2025, recante gli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica relativamente alla contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2025;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

PRESO ATTO, quindi, che, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2025, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello determinato nell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che l'ente non ha operato riduzioni al trattamento accessorio, per il rispetto del limite del fondo anno 2010 e per la cessazione di personale nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013 e pertanto il fondo delle risorse decentrate non è gravato da alcuna decurtazione consolidata;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025;

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, di seguito elencate:
 - a) retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti con incarico di Elevata Qualificazione;
 - b) assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 - c) fondo del lavoro straordinario;

DATO ATTO che il fondo risorse decentrate potrà essere integrato, ma esclusivamente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato entro l'importo determinato nell'anno 2016;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 195/2024/PAR, con la quale la sezione si pronuncia nel senso che il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali);

VERIFICATO il limite al trattamento accessorio determinato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, precisando che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che il riferimento all'*"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"* è da intendersi come complessivo della somma di tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di incarico di elevata qualificazione, dirigenti, segretari comunali e provinciali), da cui consegue che il tetto di spesa previsto dalla norma non può che essere riferito alla spesa complessiva, e non a quella delle singole categorie;

CONSTATATO che la Comunità Montana fino all'anno 2024 era un ente con dirigenza, mentre dall'anno 2025 si configura come ente senza dirigenza;

VERIFICATO che il fondo costituito nell'anno 2016 era pari a € 177.070,16, e che tale importo rappresenta il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

EVIDENZIATO che:

- questo ente non soggiace all'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, e che pertanto non applica le regole sull'eventuale adeguamento del limite ivi introdotte;
- per tale ragione, il valore del limite al trattamento accessorio, ex art. 23, comma 2, sopra richiamato, è confermato anche per l'anno 2025 in € 177.070,16;

RILEVATO pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto delle norme sopra citate;

CONSIDERATO che la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato dell'anno 2008, e che gli stanziamenti sul bilancio 2025 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RILEVATO che nel fondo di parte stabile anno 2025 è stata inserita la voce relativa agli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01-01-2018, 01-03-2018 ed 01-04-2018, pari a € 2.096,21 e a decorrere dall'01-01-2021 pari a € 2.284,62;

DATO ATTO che l'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL FL 2016/2018 prevede un incremento stabile a partire dall'anno 2019 pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31-12-2015;

VERIFICATA la presenza di n. 18 dipendenti alla data del 31-12-2015 (Tab. 1 del conto annuale) e quantificato pertanto l'incremento di cui sopra in € 1.497,60;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16-11-2022 che prevede che il fondo per le risorse decentrate venga incrementato stabilmente di un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del contratto medesimo in servizio alla data del 31-12-2018, a decorrere dal 01-01-2021;

VERIFICATA la presenza di n. 16 dipendenti alla data del 31-12-2018 (Tab. 1 del conto annuale) e quantificato pertanto l'incremento di cui sopra in € 1.352,00;

RIBADITO che tale incremento alimenta la parte stabile del fondo delle risorse decentrate e non è soggetto al limite del tetto del trattamento accessorio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL FL 2019/2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nella parte stabile confluisce la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1, per un importo pari a € 1.124,90;

CONSIDERATO altresì che negli anni dal 2017 al 2024 si è verificata la cessazione di personale titolare di RIA/assegni ad personam e che pertanto la parte stabile del fondo nell'anno 2025 è integrata, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera a) che richiama l'art. 67, co. 2, lett. c), dell'importo intero della RIA/assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati pari a € 4.666,02 (calcolata su 13 mensilità);

INDIVIDUATE le risorse variabili che l'Amministrazione intende prevedere nella costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, come disposto dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 146 del 03-11-2025, di seguito specificate:

- risorse previste dall'art. 79, comma 3, del CCNL FL 2019/2021 che dispone, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), la possibilità di inserire nel fondo una somma non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, finalizzata ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva e a incrementare lo stanziamento della retribuzione di risultato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, per un importo di € 1.034,91, di cui € 368,86 a valere sullo stanziamento delle EQ (risorse non soggette al limite);
- risorse previste dall'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL FL 2019/2021, che richiama l'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL FL 2016/2018, afferente a risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge come gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti, per un importo di € 25.000,00 (risorse non soggette al limite);
- risorse previste dall'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL FL 2019/2021, che consente di stanziare risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, per un importo di € 4.016,00 (risorse soggette al limite);

DATO ATTO che, come stabilito dall'art. 79, comma 2, lettera d), del CCNL 16-11-2022, i risparmi da lavoro straordinario dell'anno precedente confluiscono nel fondo per le risorse decentrate dell'anno successivo, parte variabile, in deroga al limite al trattamento economico accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e sono quantificati in € 851,81;

DETERMINATA in € 87,88 la frazione di RIA non corrisposta a personale cessato nell'anno 2024, che alimenta una tantum il fondo in parte variabile soggetta al limite, come stabilito dall'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

PRESO ATTO che si prevede l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79, comma 2, lettera a) CCNL FL 2019/2021 che richiama l'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21-05-2018, relative agli incentivi per funzioni tecniche pari a € 25.000,00;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 116.786,80;

EVIDENZIATO che per rispettare il limite di cui all'art. 23, co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 non è necessario applicare alcuna decurtazione;

VERIFICATO che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così definito, consente di rispettare i vigenti limiti relativamente al contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 ed i limiti in riferimento al contenimento del salario accessorio all'ammontare complessivo relativo all'anno 2016 di cui all'art. 23, co. 2, D. Lgs. n. 75/2017;

VISTA la deliberazione di Assemblea n. 56 del 30-12-2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Assemblea n. 57 del 30-12-2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 193 del 30-12-2024 di approvazione del PEG per gli esercizi 2025/2027, e successive variazioni;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2025 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

ATTESO che in riferimento alla presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate - differenziali	47.062,39
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	7.333,30

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa n. 14/SE del 06-11-2025

di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alla RSU;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere alla rideterminazione del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

RICHIAMATI:

- La legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 119/2011 e s.m.i.;
- Lo statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 27-03-2010;

DATO ATTO che:

- a) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- b) che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che l'importo delle risorse stabili dell'anno 2017, certificato dal revisore unico, è pari a € 73.143,71 e costituisce l'unico importo consolidato del fondo risorse decentrate per l'anno 2025;
3. di dare atto, altresì, che dall'anno 2017 all'anno 2024 si è verificata la cessazione di personale titolare di RIA/assegni ad personam e che pertanto la parte stabile del fondo nell'anno 2025 è integrata, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera a) che richiama l'art. 67, co. 2, lett. c), dell'importo intero della RIA/assegni ad personam in godimento ai dipendenti cessati pari a € 4.666,02 (calcolata su 13 mensilità);
4. di incrementare la parte stabile del fondo 2025 della quota relativa agli aumenti contrattuali disposti a decorrere dall'01-01-2018, 01-03-2018 e 01-04-2018, pari a € 2.096,21 – CCNL 2016/2018 art. 67, comma 2, lettera b), e della quota relativa agli aumenti contrattuali disposti a decorrere dal 01-01-2021, pari a € 2.284,62 - CCNL 2019/2021 art. 79, comma 1, lettera d), risorse non soggette al limite (differenziali);
5. di incrementare la parte stabile del fondo 2025 dell'importo di € 1.497,60 secondo quanto disposto dal CCNL 2016/2018 art. 67, comma 2, lettera a), e dell'importo di € 1.352,00 secondo quanto disposto dal CCNL 2019/2021 art. 79, comma 1, lettera b), risorse non soggette al limite (incrementi da contratto);
6. di incrementare la parte stabile del fondo 2025 dell'importo di € 1.124,90 secondo quanto disposto dal CCNL 2019/2021 art. 79, comma 1-bis, applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, risorse non soggette al limite;
7. di incrementare la parte variabile del fondo 2025 delle seguenti risorse non soggette al limite:
 - a. risorse previste dall'art. 79, comma 3, del CCNL FL 2019/2021 che dispone, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), la possibilità di inserire nel fondo una somma non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, finalizzata ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva e a incrementare lo stanziamento della retribuzione di risultato, verificata la sussistenza nel bilancio della relativa capacità di spesa, per € 1.034,91, di cui € 368,86 a valere sullo stanziamento delle EQ;

- b. risorse previste dall'art. 79, comma 2, del CCNL FL 2019/2021, che richiama l'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL FL 2016/2018, afferente a risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge come gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti, per € 25.000,00;
8. di incrementare la parte variabile del fondo 2025 delle seguenti risorse soggette al limite:
- a. risorse previste dall'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL FL 2019/2021, che consente di stanziare risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, per un importo di € 4.016,00;
 - b. risorse previste dall'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, che consente di alimentare una tantum il fondo della quota relativa alla frazione di RIA non corrisposta a personale cessato nell'anno 2024, quantificata in € 87,88;
9. di incrementare la parte variabile del fondo 2025 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d), del CCNL 16-11-2022 che prevede che i risparmi da lavoro straordinario dell'anno precedente confluiscono nel fondo per le risorse decentrate dell'anno successivo, in deroga al limite al trattamento economico accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per un importo di € 851,81;
10. di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16-11-2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un importo complessivo di € 111.786,80, oltre allo stanziamento per le posizioni organizzative;
11. di dare atto che, ai fini del rispetto del limite al salario accessorio di cui all'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, non risulta necessario applicare alcuna decurtazione al fondo anno 2025;
12. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
13. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025 afferenti alla spesa del personale;
14. di dare atto che in riferimento alla presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storizzate	47.062,39
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	7.333,30

15. di trasmettere il presente atto al responsabile dell'area finanziaria, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva diverrà esigibile;
16. di trasmettere, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U.;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
18. di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
19. di stabilire che l'efficacia e l'esecutività del presente documento sono subordinate all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area finanziaria;

20. di dare atto che la presente determinazione è impugnabile da chi ne abbia interesse
avanti al TAR di competenza, entro i termini di legge.

IL SEGRETARIO
f.to dott. Davide Bellina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 11-11-2025 al 26-11-2025

Loveve 11-11-2025

VICE SEGRETARIO
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti